

75
27 GEN. 2026
* firma su...
Gloria Prete Marco Bernardis

STATUTO

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

"COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE STRADA NAPOLEONICA"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE STRADA NAPOLEONICA", di seguito indicata anche come "Associazione", disciplinata dal presente Statuto e dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalla normativa specifica di settore.

L'Associazione ha sede in Castions di Strada (UD), Via Roma, 43. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione opera principalmente nel territorio del Comune della Pianura Friulana, nel rispetto dei criteri di prossimità geografica stabiliti dalla normativa vigente per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione è costituita ai sensi dell'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e della Direttiva (UE) 2018/2001, ed è un soggetto giuridico autonomo che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività nel settore energetico. Lo scopo principale dell'Associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o al territorio in cui opera, anziché generare profitti finanziari.

In particolare, l'Associazione si prefigge di: a) promuovere e diffondere la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili; b) favorire l'autoconsumo collettivo e la condivisione dell'energia rinnovabile; c) contrastare la povertà energetica; d) ridurre le emissioni inquinanti e l'impatto ambientale della produzione e consumo di energia; e) favorire l'innovazione tecnologica e sociale nel settore energetico; f) promuovere la formazione e l'educazione nel campo dell'energia sostenibile; g) supportare lo sviluppo economico locale attraverso la creazione di opportunità legate alla transizione energetica; h) rafforzare la coesione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione energetica.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge le seguenti attività: a) produzione di energia da fonti rinnovabili mediante impianti nella disponibilità dell'Associazione; b) condivisione dell'energia prodotta da impianti nella disponibilità dell'Associazione o dei suoi membri; c) accumulo e stoccaggio dell'energia; d) vendita dell'energia prodotta in eccesso; e) acquisto di energia per i propri membri; f) gestione dei rapporti con i gestori di rete e con il GSE; g) fornitura di servizi energetici accessori, inclusi quelli di efficienza energetica; h) promozione di servizi di ricarica per veicoli elettrici; i) realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; j) organizzazione di iniziative formative, informative e di sensibilizzazione sui temi dell'energia sostenibile; k) partecipazione a reti e progetti di sviluppo locale nell'ambito della transizione energetica; l) raccolta di fondi e reperimento di risorse economiche, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione delle finalità associative; m) ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria alle precedenti.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali.

Art. 3 - Modalità di condivisione dell'energia

L'energia condivisa nell'ambito della CER è quella prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione o dei suoi membri e consumata dai membri della CER.

L'energia viene condivisa secondo il modello "virtuale" previsto dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo della rete di distribuzione esistente e sulla base di un sistema di misura e contabilizzazione gestito dal GSE o da altro soggetto autorizzato, la CER si equipaggerà comunque di una adeguata piattaforma informatica per il monitoraggio e controllo dei dati energetici degli associati.

I benefici economici derivanti dall'energia condivisa, compresi eventuali incentivi, saranno ripartiti tra i membri secondo criteri equi e trasparenti definiti nel regolamento interno dell'Associazione. La ripartizione dei benefici economici terrà conto del contributo di ciascun membro alla produzione e al consumo dell'energia condivisa, nonché di eventuali criteri di solidarietà e inclusione sociale.

Art. 4 - Principi di partecipazione e controllo

L'Associazione è fondata sulla partecipazione aperta e volontaria e sull'autonomia da qualsiasi singolo socio. Il controllo effettivo della CER è esercitato dai membri che sono persone fisiche, autorità locali o piccole imprese per le quali la partecipazione alla comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.

Nessun singolo membro può detenere più del 33% dei diritti di voto nell'Assemblea, né può esercitare, direttamente o indirettamente, poteri di controllo sull'Associazione.

I membri devono avere la propria sede o residenza nel territorio in cui opera la CER e devono essere connessi alla stessa cabina primaria di trasformazione dell'energia elettrica (o ambito territoriale previsto dalla normativa vigente).

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista dall'art. 12 del presente Statuto.

Art. 6 - Membri dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di membri: a) persone fisiche; b) autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) piccole medie imprese (PMI), per le quali la partecipazione alla comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.

I membri possono essere:

- Membri produttori Terzi; coloro che mettano a disposizione della CER impianti di produzione FER;
- Membri produttori: coloro che, oltre a consumare energia, mettono a disposizione della CER impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi Prosumer (Produttori-Consumatori)
- Membri consumatori: coloro che partecipano alla CER esclusivamente come consumatori di energia;
- Membri investitori: coloro che partecipano attraverso un investimento finanziario per la realizzazione degli impianti di produzione della CER, senza essere necessariamente produttori o consumatori.
- Persone fisiche
- Associazioni, enti pubblici e privati territoriali, religiosi e del Terzo Settore.

I membri devono essere titolari di un punto di connessione alla rete elettrica (POD) ubicato nel territorio in cui opera la CER e rientrante nell'area della medesima cabina primaria.

Art. 7 - Ammissione dei membri

L'ammissione di nuovi membri è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente. La domanda dovrà contenere l'impegno a rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione. L'interessato può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a membro comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e di quanto deliberato dagli organi sociali.

Art. 8 - Diritti e doveri dei membri

Tutti i membri hanno uguali diritti e doveri.

I membri hanno diritto a: a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto; b) eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi; c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; d) partecipare alla condivisione dell'energia prodotta nell'ambito della CER; e) ricevere i benefici economici derivanti dalla partecipazione alla CER secondo i criteri definiti dal regolamento interno; f) recedere dall'Associazione, secondo le modalità di uscita.

I membri sono tenuti a: a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; c) contribuire alle spese di gestione dell'Associazione nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo; d) non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le finalità dell'Associazione; e) fornire i dati di produzione e consumo di energia necessari per il funzionamento della CER.

Art. 9 - Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si perde: a) per recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi; b) per esclusione_ deliberata dall'Assemblea per grave e reiterato inadempimento degli obblighi statuari o per comportamento contrario agli scopi dell'Associazione; c) per

decadenza automatica in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 6, quali la residenza o sede nel territorio della CER o la connessione alla stessa cabina primaria; d) per mancato pagamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dalla scadenza.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al membro gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il membro receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di eventuali contributi straordinari, fatto salvo quanto previsto nel regolamento interno per la ripartizione dei benefici economici maturati fino alla data di cessazione.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei membri; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i membri in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, inviata a ciascun membro almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei membri o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria: a) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo; b) approva il bilancio consuntivo; c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali; d) approva l'eventuale regolamento interno; e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza; f) delibera sull'esclusione dei membri; g) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo.

L'Assemblea straordinaria: a) delibera sulle modificazioni dello Statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è

validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea tra i membri dell'Associazione. La composizione del Consiglio Direttivo deve garantire la rappresentanza di tutte le categorie di membri (persone fisiche, autorità locali e piccole imprese).

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica, da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo: a) predispone il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; b) determina l'ammontare della quota associativa annuale; c) delibera sull'ammissione dei nuovi membri; d) elabora e propone all'Assemblea il regolamento interno; e) stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività dell'Associazione; f) gestisce i rapporti con GSE, gestori di rete e altri soggetti necessari per il funzionamento della CER; g) definisce i criteri di ripartizione dei benefici economici derivanti dall'energia condivisa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; h) cura la tenuta dei libri sociali e contabili; i) delibera in merito alla gestione tecnica e amministrativa degli impianti di produzione; j) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo Statuto ad altri organi.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti davanti a terzi e in giudizio.

Il Presidente: a) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; d) adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 16 - Organo di Controllo

L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, scelto tra persone di adeguata professionalità, anche non membri dell'Associazione.

L'Organo di Controllo: a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto; b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione; d) esercita il controllo contabile; e) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 17 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) quote associative versate dai membri; b) contributi straordinari dei membri; c) contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) proventi derivanti dalla produzione e condivisione di energia; e) incentivi e tariffe premianti previsti dalla normativa vigente; f) rendite patrimoniali; g) fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione; h) proventi derivanti dalle attività svolte dall'Associazione; i) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'autorità competente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 18 - Diritto di ispezione dei membri

Ciascun membro ha diritto di ispezionare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione dell'Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Letto, approvato e sottoscritto dai membri fondatori in data: 14/04/2026.

FIRME:

Presidente -

Vice Presidente -

Segretario -

